

Prot. N. 2012. /UMU. 469

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 02/05/2012

CIRCOLARE n. 18

ALLA REGIONE BASILICATA

DIP. AGRICOLTURA
VIA ANZIO 44
85100 POTENZA

ALLA REGIONE PIEMONTE
CORSO STATI UNITI 21
10100 TORINO

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO
VIA BRENNERO 6
39100 BOLZANO

ALLA REGIONE CALABRIA
VIA E. MOLÈ
88100 CATANZARO

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA CACCIA 17
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA, 2771
90145 PALERMO

ALLA PROV. AUT. DI TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI 63
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

E, P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

Oggetto: Riconversione e ristrutturazione vigneti - Chiarimenti in merito all'applicazione delle restituzioni e sanzioni disposte dalla circolare n. 14 del 06 aprile 2012

Sono pervenute da talune regioni richieste di chiarimento in merito a quanto indicato dalla circolare n. 14 del 06 aprile 2012 ai paragrafi 15 e 16 .

In particolare, sono state evidenziate alcune casistiche per le quali l'applicazione della maggiorazione del 20% all'importo dell'aiuto non riconoscibile da restituire, appare non coerente con il quadro delle condizioni note al produttore all'atto della rinuncia all'aiuto.

A seguito della disamina di quanto sopra evidenziato, si chiarisce che per le casistiche di seguito riportate, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale come specificato nella richiamata circolare n. 14:

1. L'azienda contraente ha comunicato la propria intenzione di rinunciare all'aiuto prima della materiale percezione dell'importo dell'aiuto stesso pagato dall'OP AGEA. Resta fermo che se il pagamento non è stato effettuato, nulla deve essere restituito.
2. All'atto della rinuncia le condizioni formalmente comunicate all'azienda contraente dalla Regione/PA competente prevedevano la sola restituzione degli interessi. Naturalmente tale fattispecie non può, in ogni caso, essere applicata alle rinunce/denunce di sinistro successive alla data della circolare sopra richiamata.

L'esatta individuazione dei casi rientranti nelle casistiche anzidette dovrà essere effettuata dall'Ente Istruttore il quale avrà cura di raccogliere e conservare tutta la relativa documentazione probatoria. Per tali casi l'Ente Istruttore provvederà a comunicare, come d'obbligo, all'azienda contraente l'importo da restituire maggiorato dei soli interessi.

Il Titolare